

## I DIRITTI SIAE, I DIRITTI CONNESSI RISCOSSI DALLA SCF E IL CANONE RAI<sup>1</sup>

Di seguito si riassumono gli adempimenti cui la parrocchia è tenuta relativamente al possesso di apparecchi radiotelevisivi (esclusi quelli presenti nelle abitazioni dei sacerdoti) e alla diffusione di musica “dal vivo” o registrata.

### **1. Diritto d’autore per le opere musicali, la cui tutela compete alla SIAE**

Per poter eseguire dal vivo o mediante strumenti le opere musicali tutelate dal diritto d’autore ex L. n. 633/1941 occorre essere autorizzati (acquisire la “licenza”) e pagare i relativi diritti d’autore:

*“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1).*

*“Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale” (art. 15).*

Si tenga presente che pressoché per tutte le opere dell’ingegno (comprese quelle musicali) la gestione del diritto d’autore spetta in esclusiva alla SIAE; dunque occorre rivolgersi ai suoi uffici territoriali per acquisire – previamente – le necessarie autorizzazioni.

In alcuni casi l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di un’opera (musicale o teatrale) è libera e, dunque, non occorre pagare alcunché; ciò accade quando l’esecuzione avviene *“entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro”* (art. 15, co. 2).

Al di fuori di queste ipotesi il contesto è considerato sempre pubblico, rimanendo irrilevante che la partecipazione all’evento sia gratuita o a pagamento.

Quando la rappresentazione o la recitazione di un’opera protetta si realizza in contesto pubblico, non può avvenire se previamente non è stata autorizzata dalla SIAE (si tenga presente che non esiste, però, il diritto di poter rappresentare le opere tutelate pagando il relativo diritto in quanto il titolare del diritto d’autore potrebbe aver deciso di non concedere l’autorizzazione).

Frequentemente le iniziative promosse dall’oratorio prevedono l’esecuzione di opere musicali, dal vivo o attraverso strumenti elettromeccanici (utilizzando file audio). Poiché si tratta di contesti pubblici, la parrocchia (non l’oratorio) deve attivarsi per tempo, richiedere l’autorizzazione e pagare i relativi diritti.

La Conferenza Episcopale Italiana nel 1998 ha sottoscritto una Convenzione con la SIAE per rendere più semplici gli adempimenti formali e meno oneroso l’acquisto dei diritti per alcuni specifici tipi di esecuzioni musicali.

Anzitutto la Convenzione riguarda solo le opere iscritte nella sezione “musica” della SIAE (dunque, sono escluse, per esempio, le opere teatrali).

---

<sup>1</sup> Si tratta di una breve nota che non può essere esaustiva; intende, infatti, offrire solo un primo quadro di riferimento per comprendere come operare correttamente in riferimento alle situazioni più diffuse nelle parrocchie ambrosiane.

Le esecuzioni oggetto della Convenzione sono solo due:

- 1) La cosiddetta **musica d'ambiente**, quella, cioè, che accompagna in sottofondo altre iniziative ed attività (per es. una cena, l'attività di bar, un pomeriggio di giochi) e la musica può essere suonata dal vivo o riprodotta attraverso strumenti elettromeccanici.

Di norma la musica d'ambiente non prevede un programma prefissato e non è oggetto di pubblicizzazione (altrimenti si è in presenza di un vero e proprio spettacolo musicale ... gratuito).

Il compenso da corrispondere per la musica d'ambiente è determinato tenendo conto di tre elementi: le tariffe, il tipo e il numero di strumenti elettromeccanici presenti negli ambienti parrocchiali; l'autorizzazione ha durata annuale e permette di effettuare esecuzioni musicali senza limiti entro tale periodo. Poiché il compenso dipende anche dal numero di abitanti della parrocchia occorre chiedere per tempo una dichiarazione alla Curia diocesana prima di rivolgersi alla SIAE per sottoscrivere l'abbonamento annuale.

- 2) Le cosiddette **manifestazioni musicali**, cioè gli spettacoli musicali di ogni tipo, purché organizzati in concomitanza con eventi religiosi o culturali.

Il compenso dovuto per queste manifestazioni è determinato tenendo conto di tre elementi: le tariffe, il numero degli abitanti e degli spettacoli, nonché la gratuità/onerosità.

Si deve tener presente che lo spettacolo è considerato oneroso – ai soli fini della determinazione del compenso dovuto alla SIAE – anche quando non è previsto un biglietto d'ingresso a pagamento ma “attorno all'evento” sono presenti banchetti della parrocchia per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'art. 11 della Convenzione precisa che *“L'organizzatore, per poter usufruire del trattamento e delle condizioni previste dal presente accordo, deve certificare all'ufficio S.I.A.E. territorialmente competente la costituzione ed il suo riconoscimento quale ente ecclesiastico menzionando, sugli appositi moduli all'uopo istituiti, gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui figurano e il numero d'ordine del Registro delle persone giuridiche in cui risulta la sua iscrizione. Per gli enti ecclesiastici privi del suddetto modulo dovrà essere esibita documentazione di riconoscimento predisposta dalla curia competente”*.

Quando, invece, la parrocchia ha necessità di eseguire musiche al di fuori di queste due situazioni, deve rivolgersi direttamente all'ufficio territoriale della SIAE e non può utilizzare questa Convenzione. Ciò si verifica, per esempio, quando la parrocchia organizza una rappresentazione teatrale all'interno della quale vengono eseguite anche opere musicali.

Infine, l'utilizzo di brevi parti di opere (non solo musicali) in occasione di incontri di catechesi o culturali è libero; dunque non è dovuto alcun compenso, né deve essere acquisita l'autorizzazione da parte della SIAE: *“1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”* (art. 70).

## **2. I Diritti Connessi riscossi da SCF**

I cosiddetti “diritti connessi”, situazioni distinte dal “diritto d'autore”, sono disciplinati dagli artt. 72-73bis della L. n. 633/1941 e competono al *“produttore di fonogrammi nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi”* (art. 73, co. 1). Pertanto, i diritti connessi non si sostituiscono ma si affiancano a quanto dovuto alla SIAE a beneficio degli autori delle composizioni musicali.

Per fonogramma si intende la fissazione di una composizione musicale pubblicata su qualunque supporto che ne permetta la riproduzione, quali, ad esempio, cd, dvd, audiocassette, file audio. Per questo motivo i diritti connessi non sono dovuti quando l'opera musicale è eseguita dal vivo.

I diritti connessi sono riscossi non dalla SIAE ma dalla Società Consortile Fonografici (SCF), per conto dei produttori di fonogrammi dai quali ha ricevuto mandato (l'elenco degli aderenti è pubblicato sul sito della SCF). A partire dal 2013 hanno dato mandato anche i produttori associati alla Associazione Fonografici Italiani, e tra essi vi sono i titolari dei diritti d'autore del repertorio religioso maggiormente diffuso.

Dunque, la SIAE, come precisato con comunicazione del 25/05/2012, non è titolata all'incasso del compenso dovuto ai produttori ed artisti da parte degli Enti Ecclesiastici.

I diritti connessi, analogamente al diritto d'autore, sono dovuti non solo quando l'uso dei fonogrammi avviene all'interno di un'attività svolta con finalità di lucro, ma anche quando questa finalità è assente, in quanto l'obbligo di pagamento dipende dal mero utilizzo "pubblico", come definito dall'art. 15 della L. n. 633/1941.

La CEI ha concluso con la SCF una Convenzione per agevolare l'adempimento da parte degli enti ecclesiastici di questa normativa.

La disciplina della riscossione dei diritti connessi distingue l'ipotesi di utilizzo nell'ambito di attività commerciali o a scopo di lucro (es: spettacolo teatrale o musicale con ingresso a pagamento) dall'ipotesi di utilizzo nel contesto di attività gratuite (oratorio estivo, spettacoli gratuiti, feste patronali, bar oratoriani, ecc.).

Le parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette, mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere fonogrammi realizzati da uno dei produttori aderenti alla SCF devono provvedere al pagamento del compenso dovuto per i diritti connessi, aderendo alla proposta di "Abbonamento annuale/triennale" disciplinato dalla Convenzione SCF-CEI.

In forza di questa Convenzione, le parrocchie possono pagare il compenso previsto pagando una somma forfettaria per un anno (per il 2019 euro 111) per un triennio (per il 2019-2021 euro 165) mediante bollettino postale, nel quale devono essere indicati:

- la causale del pagamento: "*Convenzione CEI/SCF*",
- l'anno (o gli anni) di competenza del pagamento,
- l'esatta denominazione, la sede e il codice fiscale oppure la partita IVA dell'ente (per permettere l'emissione da parte di SCF della fattura elettronica).

Questo abbonamento copre tutte le forme di utilizzo dei fonogrammi musicali (inclusa la duplicazione di file musicali) nell'ambito delle attività della parrocchia, compreso il bar di pertinenza dell'oratorio, con la sola esclusione delle attività caratterizzate da scopo di lucro.

Pertanto, quando il fonogramma è utilizzato in una attività a scopo di lucro (per es. gli spettacoli musicali o teatrali con ingresso a pagamento) la parrocchia deve contattare preventivamente la SCF per munirsi di specifica licenza, dato che la Convenzione non si applica a queste situazioni.

Da ultimo occorre ricordare che il diritto connesso deve essere pagato da ciascun soggetto giuridico che utilizza i fonogrammi; quindi se le diverse parrocchie della Comunità Pastorale utilizzano tali supporti, l'obbligo grava su ciascuna. Se, invece, una sola parrocchia risulta essere titolare di tutte le attività in occasione delle quali si utilizzano i fonogrammi, il compenso deve essere pagato solo da quella parrocchia e solo essa deve aderire all'abbonamento (annuale o triennale).

### **3. Il canone RAI**

Nell'ipotesi che la parrocchia possieda apparecchi radio televisivi all'interno degli ambienti parrocchiali (sono escluse solo le abitazioni dei sacerdoti) per diffondere la musica d'ambiente o per permettere la visione degli

eventi sportivi, oltre ai diritti dovuti alla SIAE (musica d'ambiente) e ai diritti dovuti alla SCF (diritti connessi), deve pagare anche il Canone RAI per gli abbonamenti speciali (si veda il Comunicato dell'Avvocatura del 24 gennaio 2019" riportato tra gli allegati in calce).

---

**Allegato n. 1**

*Avvocatura – Comunicato Portale 24 gennaio 2019*  
*Canone RAI speciale (apparecchi televisivi collocati in luoghi pubblici)*

**RICHIESTE DI PAGAMENTO DEL CANONE RAI SPECIALE PER APPARECCHI TV  
DETENUTI FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE**

È giunta la stagione per pagare il Canone RAI Speciale (cioè quello per gli apparecchi televisivi utilizzati in ambienti che non sono considerati familiari, per esempio quelli collocati nei bar, nelle sale dell'oratorio e dei centri pastorali, nei saloni polifunzionali).

Il canone annuale per gli utilizzi negli ambienti tipici delle parrocchie è – di norma – quello indicato nella tabella "Importi dei canoni speciali alla TV e alla Radio" (pubblicato sul sito [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it)) alla lettera E):

*"strutture ricettive di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421": canone annuale pari ad euro 203,70, che può essere pagato con scadenza semestrale o trimestrale (pubblicato sul sito <http://www.canone.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx?#tabel>).*

Come precisato della RAI questo tipo di canone è dovuto soltanto da coloro che detengono "[...] uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc.".

Pertanto:

Caso	Chi è tenuto al pagamento	Tipo Canone	Importo	Modalità pagamento
La parrocchia NON detiene alcun apparecchio radiotelevisivo, né in abitazioni, né in ambienti comuni o pastorali (per es. bar, aule dell'oratorio, saloni)	Nessuno	---	---	---
La parrocchia detiene un apparecchio radiotelevisivo in ambienti comuni (bar, aule oratorio, saloni polifunzionali, uffici di segreteria)	Parrocchia	Speciale (lettera E)	203,70 €	Bollettino RAI Se non è già attivo un abbonamento Speciale RAI occorre provvedere alla denuncia di possesso
La parrocchia ha un'abitazione utilizzata abitualmente da sacerdoti e/o religiosi, che hanno	Non la parrocchia. Il sacerdote o il	Ordinario	90 €	F24 oppure addebito nella bolletta qualora sia intestata al

**Avvocatura – Comunicato Portale 15 luglio 2019**  
**I diritti SIAE, i diritti connessi riscossi dalla SCF e il canone RAI**

un loro televisore	religioso è tenuto al pagamento del canone alle condizioni che si applicano ai privati			sacerdote/religioso.
La parrocchia ha un'abitazione utilizzata saltuariamente (es. foresteria)	Parrocchia	Ordinario	90 €	F24 (mai addebito in bolletta intestata alla parrocchia)

Da ultimo, le parrocchie che detenevano un apparecchio TV (e pagavano un canone speciale) ma ora non lo detengono più, sono tenute a dare disdetta all'abbonamento speciale con le modalità indicate nel seguente link <http://www.canone.rai.it/Speciali/Disdetta.aspx>:

*“I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell'apparecchio.*

*A decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (Art. 1, co. 158, L. 28 dicembre 2015, n. 208)”.*

Al fine di evitare equivoci il MISE ha precisato cosa deve intendersi per apparecchi televisivi “atti o adattabili alla ricezione” (Nota 22 febbraio 2012):

TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE ATTE ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE NÉ ATTE NÉ ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE
Ricevitori TV fissi;	Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;	PC senza sintonizzatore TV,
Ricevitori TV portatili;	Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;	monitor per computer,
Ricevitori TV per mezzi mobili	Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;	casce acustiche,
Ricevitori radio fissi;		videocitofoni.
Ricevitori radio portatili;	Decoder per la TV digitale terrestre;	
Ricevitori radio per mezzi mobili;	Ricevitore radio/TV satellitare;	
Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);	Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).	
Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);		

Lo scorso anno il MISE è ritornato sulla questione con la Nota n. 28019 del 24 aprile 2016 precisando che *“non costituiscono quindi apparecchi televisivi i computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”*.

Alla luce di quanto precisato, coloro che hanno ricevuto una comunicazione simile a quella allegata:

- 1) non sono tenuti a rispondere se non detengono alcun apparecchio TV al di fuori delle abitazioni private;
- 2) sono tenuti a pagare il canone speciale - come indicato nel bollettino postale allegato, salvo lo abbiano già pagato – qualora detengano uno o più apparecchi TV al di fuori delle abitazioni private; l'importo richiesto è quello corrispondente alla categoria E (istituti religiosi);
- 3) se hanno già pagato il canone dovuto, occorre rispondere compilando in modo adeguato ed esaustivo il format del questionario allegato alla lettera ricevuta (al fine di evitare la ripetizione delle richieste mediante l'aggiornamento dell'archivio RAI).

Per una presentazione completa dei diversi tipi di abbonamenti speciali (categorie A – D) si veda la pagina RAI <http://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx>

---

## **Allegato n. 2**

### **Conferenza Episcopale Italiana - Società Consortile Fonografici**

#### **CONVENZIONE**

***circa un sistema tariffario semplificato e unitario a livello nazionale concernente la misura dei compensi per diritti connessi al diritto d'autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici per l'utilizzazione di musica registrata***

#### **PREMESSO**

- che l'art. 73bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (*“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*, nel seguito LDA), prevede, per la pubblica utilizzazione senza scopo di lucro di fonogrammi, il riconoscimento di un equo compenso a favore dei produttori discografici;
- che l'art. 72, comma 1, lettera a, della LDA prevede a favore del produttore dei fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare, tra l'altro, la riproduzione dei medesimi, in qualunque forma essa venga attuata;

#### **CONSIDERATO**

- che la Conferenza Episcopale Italiana (= CEI), con sede in Roma, circoscrizione Aurelia n. 50, ha interesse a predisporre una convenzione quadro alla quale possono singolarmente aderire le diocesi, le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici e gli altri soggetti di natura ecclesiale a essi collegati interessati alla pubblica utilizzazione di fonogrammi;
- che la Società Consortile Fonografici p.a. (= SCF), con sede in Milano, via Leone XIII n. 14, è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato (nel seguito, *“mandanti”*); che SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri mandanti – meglio individuati all'Allegato 1 della presente convenzione –, le cui eventuali variazioni sono di volta in volta rese note attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito web di SCF ([www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it)).

SI CONVIENE

fra i due enti uno specifico sistema tariffario che garantisca uniformità di trattamento e consenta la semplificazione sia delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per diritti connessi ai diritti d'autore (art. 72, comma 1, lettera a, e 73bis della LDA) sia della corresponsione degli stessi.

Le premesse e i documenti allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 1**

#### ***Oggetto – diritti concessi***

1.1. SCF, a fronte del pagamento del compenso indicato all'art. 2, concede a ciascuno degli enti ecclesiastici che aderiranno alla convenzione:

- a) il diritto, non esclusivo e non trasferibile a terzi soggetti, di utilizzare, ai sensi dell'art. 73bis della LDA, i fonogrammi prodotti dalle case discografiche mandanti di SCF, mediante la pubblica utilizzazione a scopo non di lucro;
- b) il diritto, non esclusivo e non trasferibile a terzi soggetti, di riprodurre, ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a, della LDA, i fonogrammi di cui sopra esclusivamente allo scopo di farne pubblica diffusione nei limiti e per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

1.2. Ogni altro diritto o modalità di utilizzazione dei fonogrammi del repertorio, diverso da quelli indicati al comma precedente, è espressamente riservato a SCF ed escluso dal presente accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli enti autorizzati non potranno utilizzare i fonogrammi del repertorio, ai sensi del presente accordo:

- per scopi di tipo promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi;
- per attività di tele e/o radio diffusione;
- per attività di gestione di sale da ballo, discoteche e simili;
- per utilizzazioni a mezzo di reti telematiche, quali ad esempio Internet.

1.3. Non sono compresi nella concessione i diritti spettanti agli autori e compositori delle opere musicali riprodotte nei fonogrammi.

### **Art. 2**

#### ***Criteri di determinazione del compenso***

2.1. Il compenso annuo dovuto da ciascun ente ecclesiastico per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 1 è determinato nella misura di euro 95,00 (novantacinque), computando nella determinazione anche l'eventuale pregresso utilizzo dei fonogrammi effettuato da parte dell'ente ecclesiastico negli anni antecedenti quello in cui aderisce al presente accordo.

2.2. Il compenso s'intende convenzionalmente e forfetariamente imputato a fronte di entrambi i diritti di cui all'art. 1, in ragione del 50% per ciascuno di tali diritti, indipendentemente dalla quantità di effettivo esercizio degli stessi da parte dell'ente autorizzato nel corso dell'anno.

2.3. Le parti si danno atto che, con il pagamento di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, SCF si riterrà soddisfatta, in via transattiva per il passato, di ogni pretesa propria e dei propri mandanti inerente l'utilizzo dei fonogrammi ai sensi dell'art. 73bis e 72, comma 1, lettera a, della LDA, e rinuncerà pertanto a ogni eventuale azione e pretesa a tale titolo nei confronti degli enti ecclesiastici che aderiranno al presente accordo.

2.4. SCF dichiara che il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è comprensivo della quota dovuta all'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori e comunque del compenso dovuto agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi vigenti, manlevando ciascun ente aderente da ogni eventuale pretesa a tale titolo dell'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori.

2.5. Il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è inclusivo dell'IVA.

### **Art. 3**

#### ***Modalità di adesione e di pagamento***

3.1. La CEI ha facoltà di stabilire le modalità con le quali dare informazione agli enti ecclesiastici operanti in Italia circa i contenuti della convenzione.

3.2. Ciascun ente ecclesiastico, nel caso in cui intenda aderire alla convenzione, dovrà corrispondere a SCF - a mezzo di versamento sul conto corrente postale intestato a SCF ovvero di altro strumento di pagamento proposto da SCF e accettato dall'ente stesso - il compenso previsto all'art. 2, comma 1, specificando:

- la causale del pagamento: "convenzione CEI/SCF";
- l'anno (o gli anni) di competenza del pagamento;
- l'esatta denominazione, la sede e il codice fiscale dell'ente.

3.3. L'adesione, come sopra comunicata attraverso il pagamento diretto di quanto dovuto, produrrà effetti a favore dell'ente ecclesiastico limitatamente all'intero anno solare nel corso del quale il pagamento viene effettuato e non si intende automaticamente rinnovata per gli anni a venire.

3.4. Ciascun ente ecclesiastico avrà facoltà di corrispondere in un'unica soluzione il compenso come sopra stabilito relativamente a tre anni di competenza e, in tal caso, avrà diritto a uno sconto pari al cinquanta per cento sull'ammontare complessivo dovuto per i tre anni. In tale ipotesi, l'adesione alla presente convenzione produrrà effetti, oltre che per l'intero anno solare nel corso del quale viene effettuato il pagamento, anche per i due anni successivi.

3.5. Ai fini della presente convenzione, i soggetti di natura ecclesiale collegati agli enti ecclesiastici sono a questi ultimi equiparati.

### **Art. 4**

#### ***Aggiornamento della misura del compenso***

4.1. A far data dal 1° gennaio 2006, SCF potrà aggiornare annualmente il compenso di cui all'art. 2, comma 1, in base alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita, rilevate nel mese di novembre dell'anno precedente.

### **Art. 5**

#### ***Durata della convenzione***

5.1. La convenzione si riterrà valida dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2006 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

### **Art. 6**

#### ***Controversie***

6.1. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli enti che usufruiranno della convenzione e SCF saranno sottoposte all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ente aderente.



Roma, 22 giugno 2005

Dott. Gianluigi Chiodaroli  
Presidente  
della Società Consortile Fonografici p.a.

Mons. Domenico Mogavero  
Sottosegretario  
della Conferenza Episcopale Italiana

\*\*\*

### Tariffe 2019

Con lettera del 02 febbraio 2019 la Società Consortile Fonografici ha comunicato la misura dei compensi applicabili per l'anno 2019:

- € 111 IVA inclusa per il Compenso Annuale (solo 2019)
- € 165 IVA inclusa per il Compenso Triennale (2019 / 2020 / 2021)

---

### Allegato n. 3

#### Accordo tra la CEI e la SIAE

La Conferenza Episcopale Italiana e la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) il 22 dicembre 1998 hanno firmato un accordo per regolare ed uniformare il sistema tariffario dei compensi per diritti d'autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici con finalità educative.

La CEI si è fatta interprete e garante delle esigenze degli enti ecclesiastici tendenti ad ottenere procedure più semplici e trattamenti economici che tenessero conto delle peculiarità degli stessi enti e delle loro finalità. Inoltre, la redazione di apposite tabelle consente di applicare tariffe differenziate secondo la consistenza degli enti, in modo da non gravare le realtà più piccole con oneri poco sostenibili.

L'accordo rappresenta una novità assoluta nel suo genere e risponde ad una esigenza particolarmente avvertita dagli enti ecclesiastici. Era nota, infatti, la difficoltà di riuscire ad orientarsi in una materia tanto varia e complessa nella quale l'unico interlocutore esattore - la SIAE appunto - mediante gli uffici periferici territoriali trattava con le realtà ecclesiali organizzatrici di manifestazioni soggette al pagamento di compensi per diritti d'autore. Il rischio era costituito da comportamenti in qualche modo elusivi della normativa vigente e da prevaricazioni arbitrarie; il tutto ovviamente in palese violazione di una linea di legalità e di trasparenza.

Gli effetti dell'accordo saranno perciò la certezza del trattamento per tutti gli enti ecclesiastici in quanto tali, la semplificazione delle procedure burocratiche e l'uniformità delle tariffe sull'intero territorio nazionale (cf. premesse).

Gli ambiti di applicazione dell'accordo riguardano le utilizzazioni musicali del repertorio amministrato dalla SIAE, sia relativamente alla musica d'ambiente, sia per le manifestazioni musicali vere e proprie (spettacoli, festival, concerti, rassegne di gruppi folclorici e bandistici, balletti, spettacoli cinematografici...) organizzate in modo autonomo o in occasione di pellegrinaggi, gite... (cf. art. 1).

L'elencazione dettagliata dei criteri di determinazione dei compensi (cf. artt. 3 e 5) e la redazione di tabelle contenenti la misura dei compensi dovuti per diritti d'autore (cf. artt. 4, 6-7) permettono agli enti organizzatori di verificare direttamente la corretta applicazione dell'accordo in sede locale.

Ulteriore facilitazione è costituita dalla possibilità di stipulare abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali e annuali per l'esecuzione della musica d'ambiente (cf. art. 8).

Ovviamente gli enti ecclesiastici, per usufruire delle agevolazioni previste nell'accordo, dovranno esibire agli uffici periferici della SIAE gli estremi relativi al loro riconoscimento civile e all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (cf. art. 11).

L'accordo è già in vigore dalla data di sottoscrizione (2 dicembre 1998) e ha validità fino al 31 dicembre 2000; si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti, comunicata almeno due mesi prima della scadenza.

#### **ACCORDO SIAE – CEI**

circa un sistema tariffario semplificato e unitario a livello nazionale concernente la misura dei compensi per diritti d'autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici con finalità educative

#### PREMESSO CHE

- le diocesi, le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con finalità educative sono enti dotati di personalità giuridica che esercitano attività di religione o di culto ai sensi dell'art. 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- gli stessi enti, in rapporto di strumentalità diretta ed immediata rispetto al fine istituzionale della educazione cristiana, promuovono senza scopo di lucro, con propri mezzi e con strutture in loro possesso attività culturali, ricreative, ludiche, sportive ed altre comunque finalizzate alla formazione globale della persona umana;

#### IN CONSIDERAZIONE

dell'ampia diffusione su tutto il territorio nazionale delle suddette attività, le quali si realizzano anche attraverso l'allestimento di manifestazioni che richiedono in via accessoria o principale l'impiego del repertorio musicale amministrato dalla SIAE;

#### VISTA

la natura degli enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie, istituti religiosi e associazioni) riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ai sensi degli artt. 1 e 2, primo comma, delle norme della citata Legge 20 maggio 1985, n. 222;

#### SI CONVIENE

tra la SIAE e la CEI di addivenire ad un accordo in merito ad uno specifico sistema tariffario che garantisca uniformità di trattamento e consenta la semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per diritti d'autore.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 1**

#### ***Sfera di applicazione***

1. Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla sezione musica della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) che costituiscono complemento alle attività comunitarie ed aggregative riservate ai fedeli dagli enti ecclesiastici che avvengono sotto forma di:

*A. Musica d'ambiente*

Vi rientrano tutte quelle forme di esecuzione musicale diffuse a mezzo di apparecchi sonori, videosonori e strumenti musicali costituenti, in linea generale, soltanto un mero sottofondo rispetto allo svolgimento delle attività proprie degli enti ecclesiastici.

Tali utilizzazioni sono anche caratterizzate dall'assenza di un programma musicale prefissato e di una pubblicizzazione dell'evento.

B. *Manifestazioni musicali*, quali:

spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica classica, leggera, di danza, di musica jazz, rassegne di gruppi folclorici, bandistici, corali e gospel, balletti, spettacoli cinematografici, concertini e trattenimenti danzanti, organizzati dagli enti ecclesiastici di cui in premessa ivi compresi quelli organizzati in concomitanza con pellegrinaggi, gite turistiche, religiose o culturali, di durata inferiore alle 18 ore.

2. Le utilizzazioni musicali rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo possono aver luogo:

- in ambienti di proprietà degli stessi enti ecclesiastici o concessi abitualmente in uso agli stessi e dagli stessi gestiti, in specie locali dell'oratorio, circoli ricreativi, teatri, sale parrocchiali, palestre, e luoghi analoghi;
- in luoghi pubblici all'aperto (piazze, spazi aperti o altro) entro e al di fuori del territorio degli enti ecclesiastici individuati in premessa, se l'organizzatore è l'ente ecclesiastico stesso.

Sono ricomprese nel presente accordo anche le utilizzazioni musicali che avvengono nell'ambito di manifestazioni organizzate da più enti ecclesiastici.

## **Art. 2**

### ***Esclusioni***

Sono escluse dalla convenzione le manifestazioni a carattere nazionale.

Sono escluse, inoltre, le utilizzazioni del repertorio amministrato dalle altre sezioni:

- Sezione DOR: opere drammatiche, operette, riviste ed opere analoghe;
- Sezione LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe;
- Sezione OLAF: opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, recitazione in pubblico.

## **Art. 3**

### ***Criteri di determinazione dei compensi per musica d'ambiente***

La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali relative a *musica d'ambiente* di cui all'art. 1/A da corrispondere sotto forma di abbonamento, è determinata secondo i seguenti parametri e calcolata con i criteri appresso riportati:

1. *Tipo di strumento o apparecchio sonoro o videosonoro utilizzato per le esecuzioni musicali.*

- strumenti musicali a disposizione dei frequentatori, ad es. pianoforte, chitarra, fisarmonica (tipo 1);
- apparecchi radioriceventi (tipo 3);
- apparecchi televisivi (tipo 5);
- juke-boxes e video-boxes, di proprietà dell'ente ecclesiastico (tipo 6 e 7a);
- videoregistratori (tipo 7b);
- apparecchi di filodiffusione (tipo 9);
- giradischi, lettori di nastri magnetici, CD e supporti analoghi sonori (tipo 2 e 8);
- apparecchi multimediali (tipo 13);
- maxi-schermi.

In caso di utilizzo di strumentazioni o apparecchi con diverse e nuove tecnologie dovrà essere definita tra le parti contraenti l'assimilazione ad una delle categorie già previste, ovvero l'assegnazione ad una ulteriore classificazione.

**2. Numero di strumenti o apparecchi sonori o videasonori**

Nel caso di installazione nella sede degli enti ecclesiastici o nei locali in uso agli stessi di *più apparecchi dello stesso tipo*, utilizzati contemporaneamente (ad eccezione degli strumenti musicali), il compenso è dovuto in misura intera per il primo apparecchio e nella misura del 10% per ciascuno degli altri apparecchi.

Nel caso di installazione nello stesso ambiente di *più apparecchi di tipo diverso e di apparecchiature compatte* che, collegati allo stesso impianto di amplificazione, possono essere usati solo alternativamente, è dovuto un solo compenso commisurato all'apparecchio con l'abbonamento di misura più elevata.

**3. Territorialità dell'ente ecclesiastico**

E' determinata in relazione al numero di abitanti, secondo la seguente classificazione:

• fino		a	1.000	abitanti
• da	1.001	a	2.000	abitanti
• da	2.001	a	6.000	abitanti
• da	6.001	a	10.000	abitanti
• oltre			10.000	abitanti

Per i compensi di cui all'art. 4 (musica d'ambiente) la classificazione prevede come quarta e ultima fascia:

• oltre			6.000	abitanti
---------	--	--	-------	----------

**4. Periodo di validità dell'abbonamento**

L'abbonamento dà facoltà di effettuare esecuzioni per tutto il periodo di validità cui si riferisce e deve essere rinnovato entro i termini fissati dal successivo art. 8.

**5. Numero di altoparlanti collegati all'impianto centrale**

Il compenso dovuto per ogni coppia di altoparlanti supplementari, nel caso di impianto stereofonico, o per ogni altoparlante supplementare, nel caso di impianto monofonico, rispettivamente successivi ai primi due o al primo, è pari al 10 % del compenso base previsto per l'apparecchio cui è collegato.

Nel caso in cui lo stesso altoparlante sia collegato a più apparecchi, il supplemento deve essere calcolato sulla base dell'abbonamento di misura più elevata.

**6. Nel caso di maxi-schermi (superiori a 33 pollici) o di multischermi, i compensi base sono dovuti in misura doppia**

**Art. 4**

**Compensi per diritto d'autore per musica d'ambiente**

La misura dei compensi, da corrispondere per le utilizzazioni musicali, considerate quale *musica d'ambiente*, è fissata dalla seguente tabella, rapportata al 50% della tabella prevista per il settore dei pubblici esercizi.

TABELLA DEI COMPENSI IN ABBONAMENTO ANNUALE PER MUSICA D'AMBIENTE						
Numero di abitanti	Tipo 1-3	Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7a	Tipo 7b	Tipo 2-8-9-13

**Avvocatura – Comunicato Portale 15 luglio 2019**  
*I diritti SIAE, i diritti connessi riscossi dalla SCF e il canone RAI*

fino a 1.000	32.000	49.000	74.000	192.000	144.000	37.000
da 1.001 a 2.000	32.000	98.000	74.000	192.000	288.000	73.000
da 2.001 a 6.000	38.000	121.000	74.000	192.000	288.000	86.000
oltre 6.000	51.000	270.000	74.000	192.000	288.000	139.000
Tipo 1-3	Strumenti musicali a disposizione del cliente (es. pianoforte, chitarra, fisarmonica, ecc.). Apparecchi radioriceventi.					
Tipo 5	Apparecchi televisivi.					
Tipo 6	Juke-boxes.					
Tipo 7a	Video juke-boxes.					
Tipo 7b	Videoregistratori.					
Tipo 2-8-9-13	Giradischi, lettori di nastri magnetici, CD e supporti analoghi sonori, filodiffusione, apparecchi multimediali.					
Maxischermi (superiori a 33 pollici)	compensi in misura doppia rispetto a quelli previsti per gli apparecchi televisivi (tipo 5).					

**Art. 5**

***Criteria di determinazione dei compensi per manifestazioni musicali***

La misura dei compensi per diritto d'autore giornalmente dovuti per le *manifestazioni musicali* di cui al precedente art. 1, punto 1/B, è determinata secondo i seguenti parametri:

**1. Territorialità della parrocchia o diocesi**

in relazione al numero di abitanti secondo la classificazione di cui al precedente art. 3, punto 3.

**2. Numero dei punti di spettacolo**

allestiti in occasione della manifestazione e rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 1, punto 1/B).

**3. Durata della manifestazione**

espressa in giornate in cui avvengono gli spettacoli a titolo gratuito rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 1, punto 1/B).

Le giornate in cui si svolgono esclusivamente spettacoli non gratuiti non debbono essere considerate agli effetti della determinazione della durata della manifestazione.

**Art. 6**

***Compensi per diritto d'autore per manifestazioni musicali***

La misura dei compensi da corrispondere per le utilizzazioni di cui alle *manifestazioni musicali*, è fissata dalle seguenti tabelle.

<b>A) TABELLA DEI COMPENSI PER MANIFESTAZIONI GRATUITE</b>			
<i>Spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, di danza, di musica jazz, rassegna di gruppi folclorici, balletti, spettacoli cinematografici, concertini e trattenimenti danzanti.</i>			
TERRITORIALITA'	PUNTI DI SPETTACOLO	GIORNATE DI EFFETTIVO SPETTACOLO	COMPENSO DEM GIORNALIERO

**Avvocatura – Comunicato Portale 15 luglio 2019**  
***I diritti SIAE, i diritti connessi riscossi dalla SCF e il canone RAI***

fino a 1.000	unico	2 giorni	100.000
da 1.001 a 2.000	unico	fino a 4 giorni	149.000
da 2.001 a 6.000	due	fino a 7 giorni	203.000
da 6.001 a 10.000	due	fino a 11 giorni	286.000
oltre 10.000	fino a 3	fino a 18 giorni	440.000

Per la diffusione, nell'area allestita, di esecuzioni musicali attraverso l'uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un compenso forfettario giornaliero, per l'intera durata della manifestazione, pari al 2% del compenso fisso giornaliero previsto per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa.

**B) TABELLA DEI COMPENSI MINIMI PER MANIFESTAZIONI NON GRATUITE**

Per le manifestazioni non gratuite il compenso viene determinato applicando, sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del trattenimento con i compensi minimi rapportati al 75% dei compensi fissi.

**C) TRATTAMENTI OFFERTI NEL CORSO DI PELLEGRINAGGI,  
GITE TURISTICHE, RELIGIOSE, CULTURALI**

Nel caso di gite, di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dall'ente ecclesiastico con l'offerta di un trattenimento musicale, a fronte del pagamento di un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese di viaggio, di pranzo e/o cena, la percentuale dovuta nella misura vigente, quale compenso per diritti d'autore, è applicata (con un compenso minimo pari a Lit. 26.000) su un imponibile forfettariamente commisurato al 25% del prezzo richiesto per la partecipazione alla gita.

**Art. 7**

***Maggiorazioni dei compensi fissi per manifestazioni musicali***

Per i "punti spettacolo" e/o per le "giornate di spettacolo" eccedenti il numero previsto dalla fascia tariffaria corrispondente alla "territorialità" di cui alla tabella A del precedente art. 6, è applicata la maggiorazione del compenso-base giornaliero commisurata:

- al 40% della misura del compenso-base per ogni "punto spettacolo" in più;
- al 5% della misura del compenso-base per ogni "giornata spettacolo" in più.

**Art. 8**

***Permesso di esecuzione e abbonamenti***

Gli enti ecclesiastici per poter effettuare le esecuzioni e le manifestazioni musicali di cui al presente accordo, debbono munirsi, anticipatamente all'utilizzazione del repertorio, di regolare permesso per il periodo di attività da richiedere all'ufficio periferico della SIAE, competente per territorio, ed effettuare il pagamento dei compensi secondo i seguenti termini:

**1. Musica d'ambiente**

La stipula dell'abbonamento e del relativo pagamento dei compensi deve avvenire all'atto dell'installazione degli apparecchi.

Gli abbonamenti per le esecuzioni musicali riportati nella specifica tabella dell'art. 4 sono riferiti all'anno solare.

E', tuttavia, prevista la possibilità di stipulare abbonamenti per i sottospecificati periodi inferiori all'anno solare, con la commisurazione dei compensi come appresso riportato:

- semestre solare: 60% dell'abbonamento annuo solare;
- trimestre solare: 40% dell'abbonamento annuo solare;
- mese solare: 20% dell'abbonamento annuo solare.

Per il rinnovo degli abbonamenti, il pagamento dei compensi può essere effettuato entro i termini seguenti:

- entro il 28 febbraio per gli abbonamenti annuali;
- entro il 31 gennaio ed il 31 luglio per gli abbonamenti semestrali;
- entro i primi quindici giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli abbonamenti del rispettivo trimestre;
- entro i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili.

## ***2. Manifestazioni musicali***

- per le manifestazioni gratuite il pagamento dei compensi deve essere effettuato in forma anticipata;
- per le manifestazioni non gratuite, il pagamento dei compensi deve avvenire entro i termini previsti dal permesso di esecuzione, mod. 116.

### **Art. 9**

#### ***Programmi musicali***

L'ente ecclesiastico organizzatore delle manifestazioni musicali è tenuto a ritirare preventivamente, presso l'ufficio periferico della SIAE competente per territorio, i programmi musicali ed a consegnarli al direttore delle esecuzioni per la prescritta compilazione, fatto salvo il caso di musica d'ambiente.

I programmi musicali debbono essere restituiti al medesimo ufficio periferico della SIAE, correttamente e integralmente compilati e sottoscritti dal direttore o responsabile delle esecuzioni, entro il giorno successivo a quello della manifestazione.

### **Art. 10**

#### ***Certificato di riconoscimento***

L'organizzatore, per poter usufruire del trattamento e delle condizioni previste dal presente accordo, deve certificare, all'ufficio SIAE territorialmente competente la costituzione ed il suo riconoscimento quale ente ecclesiastico menzionando, sugli appositi moduli all'uopo istituiti, gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui figurano e il numero d'ordine del registro delle persone giuridiche in cui risulta la sua iscrizione.

Per gli enti ecclesiastici privi del suddetto modulo dovrà essere esibita documentazione di riconoscimento predisposta dalla curia competente.

### **Art. 11**

#### ***Riduzioni***

La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte della CEI nella fase applicativa dell'accordo, riconosce agli enti ecclesiastici che abbiano presentato la documentazione prevista dall'art. 10, la riduzione sui compensi di cui alla tabella A dell'art. 6 e sulle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 7, nella misura del 15%, tenuto anche conto della particolare natura e carattere delle utilizzazioni musicali destinate ai fedeli.

### **Art. 12**

#### ***Aggiornamento della misura dei compensi***

I compensi in abbonamento, i compensi fissi e minimi previsti dal presente accordo sono soggetti ad aggiornamenti annuali in base alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita, rilevate nel mese di settembre dell'anno precedente.

**Avvocatura – Comunicato Portale 15 luglio 2019**  
***I diritti SIAE, i diritti connessi riscossi dalla SCF e il canone RAI***

---

I compensi di cui all'art. 4, essendo rapportati ai compensi previsti per il settore dei pubblici esercizi, subiranno le stesse modifiche che verranno apportate a questi ultimi.

**Art. 13**  
***Durata dell'accordo***

Il presente accordo si riterrà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2000 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

**Art. 14**  
***Controversie***

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Paritetico appositamente nominato, di comune accordo, dalle parti.

Roma, 22 dicembre 1998

Dott. Luciano Villevieille Bideri  
Presidente della SIAE  
(Società Italiana degli Autori ed Editori)

Camillo Card. Ruini  
Presidente della CEI  
(Conferenza Episcopale Italiana)

\*\*\*

**ACCORDO C.E.I. - S.I.A.E.**  
**Tariffe 2019**

COMPENSI IN ABBONAMENTO				
TIPO DI STUMENTO O APPARECCHIO	Numero Abitanti			
	FINO A 1.000	DA 1.001 A 2.000	DA 2.001 A 6.000	OLTRE 6.000
Strumenti musicali (tipo 1) Radio (tipo 3)	€ 26,10	€ 26,10	€ 30,10	€ 40,40
Filodiffusione, Lettori NM, CD, Multimediali (tipo 2, 8, 9, 13)	€ 29,40	€ 58,40	€ 68,50	€ 111,00
TV a colori (tipo 5)	€ 39,10	€ 78,10	€ 96,70	€ 215,90



*Avvocatura – Comunicato Portale 15 luglio 2019  
I diritti SIAE, i diritti connessi riscossi dalla SCF e il canone RAI*

Juke-box (tipo 6)	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00
Video juke-box (tipo 7a)	€ 153,60	€ 153,60	€ 153,60	€ 153,60
Lettori VHS e DVD (tipo 7b)	€ 115,10	€ 230,20	€ 230,20	€ 230,20

<b>A) MANIFESTAZIONI GRATUITE</b>			
COMPENSI FISSI			
TERRITORIALITA' numero abitanti	PUNTI SPETTACOLO	giornate di effettivo spettacolo	Compenso DEM giornaliero
FINO A 1.000	UNICO	fino a 3 giorni	€ 79,50
DA 1.001 A 2.000	UNICO	fino a 4 giorni	€ 118,10
DA 2.001 A 6.000	FINO A 2	fino a 7 giorni	€ 160,90
DA 6.001 A 10.000	FINO A 2	fino a 11 giorni	€ 226,90
OLTRE 10.000	FINO A 3	fino a 18 giorni	€ 348,30

<b>B) MANIFESTAZIONI NON GRATUITE</b>
COMPENSI MINIMI
Per le manifestazioni NON GRATUITE il compenso minimo (che deve intendersi per manifestazione e non giornaliero) viene determinato applicando sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del trattenimento con i COMPENSI MINIMI rapportati al 75% dei COMPENSI FISSI.

<b>C) TRATTENIMENTI OFFERTI NEL CORSO DI GITE TURISTICHE O CULTURALI</b>
Nel caso di gite di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dall'Ente ecclesiastico con offerta di <u>trattenimento musicale</u> , a fronte del pagamento di un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese di viaggio, di pranzo e/o di cena, il compenso per Diritto d'Autore è determinato forfettariamente in <b>euro 25,80</b> .

#### LEGENDA APPARECCHI

Per migliore lettura delle tabelle, si fa presente di aver aggiornato, come di seguito riportato, le definizioni degli apparecchi le cui utilizzazioni formano oggetto dell'accordo in vigore con la CEI (cfr. Accordo-Art. 3, c. 1-tipo di strumento o apparecchio sonoro o videosonoro utilizzato per le esecuzioni musicali):

- tipo 1 strumenti musicali
- tipo 2 apparecchi riproduttori audio (lettore CD-MP3-giradischi e nastri)  
[in questa definizione è stato ricompreso anche il tipo 9 precedentemente contemplato  
(apparecchi di filodiffusione)]
- tipo 3 radio tradizionale
- tipo 5 apparecchio televisivo
- tipo 6 jukebox (meccanico e digitale)
- tipo 7a video jukebox
- tipo 7b lettore audio video (DVD-VHS e supporti analoghi)
- tipo 8 filodiffusione
- tipo 13 apparecchi multimediali (PC/internet, console playstation 2 – radio dedicate)